



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott.ssa Donata Cabras	Presidente
Dott.ssa Maria Paola Marcia	Consigliere
Dott.ssa Elisabetta Usai	Primo referendario
Dott.ssa Cristina Ragucci	Referendario
Dott.ssa Maria Stella Iacovelli	Referendaria (relatrice)

nella Camera di consiglio del 9 febbraio 2021;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (Tuel);

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Tusp);

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19/INPR del 21 luglio 2017, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/INPR del 21 dicembre 2018, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

Vista la deliberazione n. 5/2020/INPR di approvazione del "Programma delle attività di controllo per l'anno 2020" della Sezione del controllo per la Regione Sardegna, con riferimento all'attività di monitoraggio delle misure adottate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

Visto il decreto n. 6/2020 del Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna che attribuisce alla Referendaria Maria Stella Iacovelli l'attività di verifica degli adempimenti connessi alla presentazione dei piani di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente, possedute dagli enti locali;

Visti gli esiti delle verifiche effettuate attraverso la consultazione della banca dati "Partecipazioni" del Mef (Ministero dell'economia e delle finanze), con riferimento agli enti locali della Regione Autonoma della Sardegna;

Vista la richiesta istruttoria rivolta da questa Sezione al Comune di Sorgono (NU) con nota prot. n. 0005062 del 16 novembre 2020;

Viste le deliberazioni trasmesse a mezzo *pec* dal Comune Sorgono e assunte al protocollo della Corte in data 25 gennaio 2021 con i nn. 0000249, 0000250 e 0000251;

Vista la nota prot. n. 0000608 dell'8 febbraio 2021 con la quale il Magistrato istruttore Referendaria Maria Stella Iacovelli ha deferito la

relazione istruttoria per le determinazioni collegiali;

Vista l'ordinanza n. 2/2021 con cui il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Autonoma della Sardegna ha convocato la Sezione medesima per la Camera di consiglio del 9 febbraio 2021;

Udita la relatrice Referendaria Maria Stella Iacovelli;

FATTO

Nell'ambito delle verifiche avviate da questa Sezione in materia di adempimenti connessi alla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche è emerso che il Comune di Sorgono (NU) ha approvato, con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 31 ottobre 2017, il provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie, prescritto dall'art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 intitolato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Tusp).

Con nota prot. n. 0005062 del 16 novembre 2020, la Sezione ha chiesto all'Amministrazione in oggetto di procedere alla comunicazione della deliberazione - non risultante dall'applicativo "Partecipazioni" del Mef e dagli atti in possesso della Sezione - sulla ricognizione periodica delle partecipazioni di cui all'art. 20, comma 1 e 3, nonché art. 26, comma 11, del Tusp, da adottare entro il 31 dicembre 2018 con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2017, da inviare a questa Sezione di controllo entro il termine del 31 marzo 2019 in base a quanto previsto nelle linee di indirizzo della Sezione delle autonomie contenute nella deliberazione n. 22/2018/INPR.

Alla richiesta formulata dalla Sezione il Comune ha dato riscontro con la trasmissione, a mezzo *pec*, della deliberazione del Commissario straordinario n. 1 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "*Revisione periodica delle Partecipazioni ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.n.175 del 19 agosto 2016. Anno 2017 e 2018*", della deliberazione del Commissario straordinario n. 5 del 30 dicembre 2020 avente ad oggetto "*Revisioni periodiche delle Partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 19*

Agosto 2016, n. 175: ANNO 2019" e della deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 31 ottobre 2017 avente ad oggetto *"Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24 D.Lgs.n.175/2016"*, assunte al protocollo delle Corte in data 25 gennaio 2021, rispettivamente con i nn. 0000249, 0000250 e 0000251.

All'esito dell'attività istruttoria il Magistrato istruttore ha chiesto al Presidente di deferire l'inadempienza relativa all'adozione del provvedimento di ricognizione periodica a carico dell'Ente locale alla valutazione collegiale della Sezione.

DIRITTO

L'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 recante *"Revisione straordinaria delle partecipazioni"* dispone che, al fine di procedere all'adozione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni specificate dalla norma, *"entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."*

L'operazione di revisione straordinaria, prevista dal citato art. 24, costituisce la base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche delineata dall'art. 20, comma 1, del Tusp che pone l'obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche, di procedere, con cadenza annuale, alla ricognizione delle partecipazioni societarie effettuando, *"con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro*

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”, specificando che “le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15.” Ne consegue che, anche nell’ipotesi di assenza di partecipazioni, l’ente è tenuto ad adottare un provvedimento dichiarativo da trasmettere attraverso lo strumento telematico del Dipartimento del Tesoro.

Il comma 3 del menzionato art. 20 detta la cadenza temporale degli adempimenti ivi prescritti, precisando che tali provvedimenti vanno *“adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4.”*

Inoltre, l’art. 26, comma 11, del Tusp dispone che *“Salva l’immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all’articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.”*

Con precipuo riferimento ai tempi di adozione e alle modalità di comunicazione del provvedimento di revisione periodica la Sezione delle autonomie, ribadendo e dettagliando il suindicato disposto normativo, ha stabilito che *“la revisione periodica è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”* e che gli *“esiti della revisione periodica, al pari di quella straordinaria, vanno comunicati alle competenti Sezioni di controllo della Corte, nonché alla struttura di monitoraggio di cui all’art. 15 del Tusp per il tramite dell’applicativo “Partecipazioni”, per le verifiche di rispettiva competenza”* (deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR).

Nell'ottica di rafforzare la coerenza dell'obbligo di ricognizione periodica, l'art. 20, comma 7, del Tusp introduce un meccanismo sanzionatorio che si incentra sul *"la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali"* e comporta *"la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti."*

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, il Collegio, con riserva di ogni successiva valutazione nel merito dei provvedimenti adottati dal Comune di Sorgono, ha accertato, all'esito delle verifiche effettuate sul portale "Partecipazioni" del Mef e in seguito all'esame delle deliberazioni pervenute in Corte a mezzo *pec*, che l'amministrazione in questione non ha adottato il provvedimento di ricognizione periodica imposto dall'art. 20 del Tusp con riferimento alle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, alla data del 31 dicembre 2017 nel rispetto del termine posto dalla normativa vigente.

Invero, la deliberazione del Commissario straordinario n. 1 del 30 novembre 2020, acquisita al protocollo della Sezione con il n. 0000249 del 25 gennaio 2021 e avente ad oggetto *"Revisione periodica delle Partecipazioni ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.n.175 del 19 agosto 2016. Anno 2017 e 2018"* è stata adottata oltre il termine di scadenza del 31 dicembre 2018 fissato dal combinato disposto degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11 del d.lgs. n. 175/2016 e, pertanto, non può essere considerata idonea ad integrare un esatto adempimento rispetto all'obbligo posto in tema di ricognizione periodica dal Tusp. Sul punto, questa Sezione richiama quanto sottolineato dalla Sezione delle autonomie nella citata deliberazione n. 22/2018/INPR, ovvero che la fissazione di un termine annuale da parte del legislatore è funzionale a sollecitare una *"riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di*

volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)" rispetto alle partecipazioni societarie detenute attraverso *"una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime"*.

Ferma restando ogni valutazione di competenza della Procura in merito all'eventuale configurabilità, nel caso di specie, della responsabilità sanzionatoria prevista dal comma 7 dell'art. 20 del Tusp, la Sezione, a beneficio del futuro e diligente adempimento delle prescrizioni poste dall'art. 20, commi 1 e 3, e dall'art. 26, comma 11, del Tusp, rimarca che occorre procedere alla ricognizione periodica delle partecipate con scadenza annuale, adottando il relativo provvedimento entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno, anche nell'ipotesi di dichiarazione negativa oppure di mantenimento delle partecipate senza alcun intervento di razionalizzazione, e comunicando lo stesso agli organi competenti per le successive verifiche tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Mef - Dipartimento del Tesoro.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Sardegna

ACCERTA

- l'inadempimento del Comune di Sorgono rispetto all'obbligo di adottare il provvedimento di ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre del 2017 previsto dall'art. 20, comma 1 e 3, e dall'art. 26, comma 11, del d.lgs. n. 175/2016, nei termini precisati in parte motiva;

RICHIAMA

il Comune alla puntuale osservanza degli obblighi normativi in tema di adozione e di comunicazione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni detenute;

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema ConTe, al Commissario straordinario e all'Organo di revisione

del Comune di Sorgono, anche per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- che copia della stessa deliberazione sia trasmessa, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 174/2016, alla Procura contabile per la verifica dei presupposti della responsabilità sanzionatoria ex art. 20, comma 7, del Tusp;
- che copia della medesima deliberazione sia trasmessa alla Struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 9 febbraio 2021.

LA RELATRICE
Maria Stella Iacovelli

IL PRESIDENTE
Donata Cabras

Depositata in Segreteria in data 16 febbraio 2021

IL DIRIGENTE
Paolo Carrus